



Data: 13/10/2017

INFORTUNI: ASSINDATCOLF, PER QUELLI LIEVI NESSUN OBBLIGO DI COMUNICAZIONE =

Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Nessun obbligo per i datori di lavoro domestico di comunicare all'Inail gli infortuni di lavoro lievi, ovvero quelli che comportino un'assenza di almeno 1 giorno (ad esclusione di quello in cui avviene l'evento), anche quando si tratta di prestazioni occasionali". E' quanto comunica **Assindatcolf**, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, componente Fidaldo e aderente Confedilizia. "Dal 12 ottobre infatti -spiega l'associazione- sono entrate in vigore le nuove disposizioni che impongono a tutti i datori di lavoro l'obbligo di comunicare all'Inail, per via telematica e per il suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), i dati relativi agli infortuni dei lavoratori subordinati, autonomi o ad essi equiparati, che comportino l'assenza di almeno 1 giorno". Tuttavia, "nella circolare dell'Inail di ieri (42/17), negli ambiti di applicazione e di esclusione della nuova procedura - avverte - manca uno specifico riferimento ai lavoratori domestici che vengono esplicitamente esclusi dalla definizione di 'lavoratore' e quindi anche dalla relativa applicazione delle nuove disposizioni; viene, inoltre, precisato che la stessa esclusione avviene anche nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio in ambito domestico". "Come già avveniva in precedenza -sottolinea **Assindatcolf**- il datore di lavoro domestico è, quindi, solo tenuto alla comunicazione degli infortuni con prognosi superiore ai 3 giorni, utilizzando l'apposito modulo 4bis RA, tramite raccomandata o, per coloro che ne fossero in possesso, tramite la pec. Non è previsto, infatti, l'obbligo della comunicazione con modalità telematica come per tutte le altre categorie di datori di lavoro". (Lab/Adnkronos)